

## Newsletter n. 25 del 6 Ottobre 2020

### **1. L. N. 120/2020 - Legge di conversione del D.L. n. 76/2020 - il c.d. "Decreto Semplificazioni" - Le novità per la tutela dell'ambiente e di green economy**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 33), la **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**".

All'interno del provvedimento sono contenute diverse **previsioni anche in materia di diritto ambientale**.

#### **1) Le misure per raccolta e il trasporto di materiali metallici (art. 40-ter)**

Sono previsti interventi per lo svolgimento delle attività di raccolta dei materiali metallici, favorendo l'iscrizione, con modalità semplificate, all'Albo nazionale gestori ambientali e l'istituzione di un registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata.

#### **2) Le misure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) (art. 50)**

Sono introdotte norme di razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale, per favorire l'accelerazione delle procedure previste, ed una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

Dettate norme per l'**attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)** e per l'istituzione la **Commissione Tecnica PNIEC** posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con una modifica all'art. 19 del Codice ambientale vengono dettate norme sulla modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Prevista sia una **riduzione dei tempi di esame dei progetti** sottoposti al procedimento di screening, sia una particolare disciplina in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di inerzia nella conclusione del procedimento il nuovo articolo 19 del Testo Unico dell'Ambiente prevede che il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 241/1990, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

#### **3) Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (art. 51)**

Si dettano disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle **procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche**, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.

#### **4) Misure per le Bonifiche (art. 52)**

L'articolo 52 **inserisce il nuovo articolo 242-ter nel Codice Ambientale** prevedendo che nei siti oggetto di bonifica, anche d'interesse nazionale, possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo.

Si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, e si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo.

#### **5) Misure per gli impianti distribuzione carburanti (art. 52-bis)**

Si prevede che, per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita **entro il 31 dicembre 2023**, continuino a trovare applicazione le **procedure semplificate di dismissione** previste dalla legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza).

#### **6) Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (art. 53)**

L'articolo 53 novella l'articolo 252 del codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) introducendo alcune **semplificazioni nelle procedure di bonifica nei siti d'interesse nazionale**.

Viene introdotta una procedura di approvazione di un Piano di indagini preliminari concordato con l'ARPA competente per territorio.

A seguito di tali indagini preliminari:

- se si accerta il superamento delle **concentrazione soglia di contaminazione (CSC)** si avviano le procedure di bonifica ordinaria (artt. 242 e 245 ex D. Lgs. 152/2006);
- se si accerta che il livello delle CSC non è stato superato, si provvede al ripristino della zona dandone notizia al Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune e ARPA di competenza, attraverso un'autocertificazione che conclude il procedimento.

Viene inoltre prevista, in alternativa alla procedura di cui all'art. 242, la possibilità per il soggetto responsabile, o altrimenti interessato alla valorizzazione dell'area, di unificare le procedure di caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica.

Viene inserita la possibilità che la **certificazione di avvenuta bonifica** possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo.

#### **7) Semplificazioni per interventi su impianti sportivi (art. 55-bis)**

Si dispone, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi, la **deroga**, a determinate condizioni, alle disposizioni in materia di **tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici** di notevole interesse pubblico.

#### **8) Il Capo II del Titolo IV (articoli 56 – 64) riguarda le semplificazioni in materia di green economy**, tra cui:

- la possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale con riferimento alle sole variazioni degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e non sull'intero progetto (art. 56),
- la semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57);
- la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (art. 60);
- la semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 60-bis);
- la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (art. 61);
- la semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62);
- semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 64, recante "Disciplina delle bombole per metano" (art. 62-bis);
- la semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari (art. 63-bis);
- la semplificazione delle procedure per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64), concernenti sia progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni, per la produzione di beni e servizi sostenibili, sia progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, mirati a ridurre l'entità delle emissioni inquinanti.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 76/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti del "Decreto Semplificazioni" clicca qui.](#)

## **2. BONUS PER PC E CONNESSIONE INTERNET - Pubblicato il decreto che fissa le regole per la concessione dei contributi alle famiglie con ISEE inferiore a 20mila euro**

Mai come nel periodo del lockdown la tecnologia si è dimostrata essenziale, ma la quarantena ha anche dimostrato quanto il nostro Paese sia arretrato sotto l'aspetto della digitalizzazione.

Molti cittadini sono costretti a lavorare da casa, molti studenti obbligati a forme di didattica a distanza. Ma quante famiglie dispongono di un pc adeguato o di una buona connessione a internet?

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, il **decreto 7 agosto 2020** del Ministero dello sviluppo economico che fissa le regole per i contributi destinati a incentivare la fruizione di **servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte di famiglie con un ISEE (indicatore situazione economica equivalente) al di sotto di 20mila euro.**

La gestione del "Piano voucher" per famiglie meno abbienti è affidata ad **Infratel Italia S.p.a.**, società in house del Ministero dello sviluppo economico e soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga.

Secondo quanto stabilito all'articolo 6, gli operatori che intendono offrire i servizi di connettività nell'ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono **isciversi in un apposito Elenco**, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un **portale telematico** messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a., stipulando apposite convenzioni con la stessa Infratel Italia (art. 6, comma 2).

All'articolo 7 del decreto viene indicata la **procedura per il riconoscimento del contributo.**

Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell'elenco, **apposita richiesta** corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20mila euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.

Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro viene riconosciuto un **contributo massimo di 500 euro**, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di **connessione ad internet in banda ultra larga** per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la **fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.**

Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di **contratti per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download.**

E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.

Tuttavia bisognerà attendere la **operatività della piattaforma online dedicata alla registrazione degli operatori che intendono offrire i servizi di connettività.**

Nel frattempo:

- **sono state emanate**, da parte di Infratel Italia, le **istruzioni operative** per la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari e il **manuale operativo** relativo agli adempimenti richiesti agli operatori;
- è stata **attivata la piattaforma online** dedicata alla registrazione degli operatori sarà attiva dalla prossima settimana.

Ricordiamo, infine, che, oltre il bonus di 500 euro, sono riconosciuti altri voucher per redditi più alti. Pertanto i bonus in campo sono i seguenti:

- le **famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro** avranno un bonus fino a 500 euro o (**200 euro** per la connettività e **300 euro** per Tablet o PC in comodato d'uso);
- le **famiglie con ISEE fino a 50.000 euro** avranno un contributo di **200 euro** per connessioni veloci ad almeno 30 Mbit/s (tutte le tecnologie incluso satellite).
- le **imprese** avranno un contributo di **500 euro fino a 2.000 euro** per i servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s o a 1Gbit/s, in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi.

Per ora è stato emanato il solo decreto attuativo per le famiglie con ISEE fino a 20.000; per gli altri nuclei e le imprese la procedura verrà avviata successivamente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 7 agosto 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale di Infratel Italia e consultare il manuale operativo e le FAQ clicca qui.](#)

### **3. SUPERBONUS 110% - Pubblicati i due decreti sui Requisiti tecnici e Asseverazioni**

Sono stati finalmente pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, i **due decreti del Ministro dello Sviluppo Economico** (emanati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), **entrambi del 6 agosto 2020**, riguardanti, rispettivamente:

- i **requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici** (c.d. "*Decreto Requisiti tecnici*"), e
- i **requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici** (c.d. "*Decreto Asseverazioni*").

Si tratta dei due decreti che hanno come obiettivo quello di identificare le procedure da seguire per l'asseverazione (da parte di tecnici abilitati) per l'ottenimento del bonus del 110% sui lavori legati alla riqualificazione energetica degli edifici e sul loro adeguamento antisismico.

Il **primo decreto** - emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013 - definisce i **requisiti tecnici e i massimali di costo** che devono soddisfare gli interventi di **efficientamento energetico degli edifici** esistenti che danno diritto alle detrazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*").

Il **secondo decreto** - emanato in attuazione della lettera a), comma 13, dell'articolo 119, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. "*Decreto Rilancio*") - disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi stessi.

Il "*Decreto Requisiti tecnici*", composto da 12 articoli e 9 allegati, costituisce la bussola per gli **interventi di efficienza energetica** che beneficiano non solo del **superbonus 110%**, ma anche dell'**ecobonus "ordinario"** di cui all'articolo 14 del citato D.L. 63/2013 e del bonus facciate.

Le disposizioni e i requisiti tecnici previste dal decreto si applicano agli **interventi che iniziano dal 7 ottobre 2020** (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto).

Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

La data di inizio lavori può essere comprovata, se prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005.

Il "*Decreto Asseverazioni*", costituito da 9 articoli e 2 allegati, definisce le **modalità** e i **contenuti delle asseverazioni** che i **tecnici incaricati** dovranno **redigere ed inviare** ai vari organi competenti, tra cui l'ENEA, per fruire del superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

L'asseverazione può avere ad oggetto **interventi conclusi** o uno **stato di avanzamento** delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

L'asseverazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere **compilata dal tecnico abilitato** sull'apposito portale informatico dell'ENEA secondo i **modelli allegati** al decreto (Allegato 1 per asseverare interventi conclusi; Allegato 2 per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori).

LINK:

[Per scaricare il testo del "Decreto Requisiti tecnici" clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del "Decreto Asseverazioni" clicca qui.](#)

#### **4. SPID - Via del Garante Privacy alle nuove modalità per il rilascio dell'identità digitale - Riconoscimento da remoto**

Con la newsletter n. 468 del 30 settembre 2020, il Garante Privacy rende noti i temi sui quali ha fatto recentemente luce e, in particolare, il via libera alle **nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello SPID.**

Come noto, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) ha recentemente introdotto una **nuova procedura di riconoscimento da remoto nel Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID).** Tale procedura, che ha modificato le modalità attuative dello SPID e dunque del rilascio dell'identità digitale, **non prevede più la presenza contestuale dell'operatore del gestore e del richiedente**, consentendo di ottenere l'identità mediante il **riconoscimento da remoto.**

In breve, spiega il Garante, per ottenere l'identità digitale, *«il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria».*

A tale proposito, al fine di evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate, secondo le quali il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un'apposita App installata sul cellulare.

Infine, sempre il richiedente è tenuto a effettuare un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto.

Le informazioni fornite saranno in un secondo momento verificate dall'operatore di back-office che procederà al rilascio dell'identità digitale.

Nell'ambito di tale procedura, il **Garante per la privacy** ha chiesto che il gestore dell'identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l'audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di 6 mesi delle nuove procedure, l'AGID dovrà trasmettere al Garante un report con l'esito di queste verifiche, così da valutare l'efficacia del controllo di secondo livello, oltre che i report settimanali, redatti dai gestori SPID, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti.

LINK:

[Per consultare il parere espresso dal Garante Privacy clicca qui.](#)

#### **5. ATTI GIUDIZIARI - Dal 23 settembre operativi i nuovi modelli di buste e moduli per la notifica**

Come noto per la notifica di un Atto Giudiziario è necessario un plico costituito da una busta (busta AG) di colore verde contenente copia dell'atto da notificare, e dal relativo avviso di ricevimento (modello 23L o cartolina), anch'esso di colore verde.

Gli atti notificati tramite posta sono spediti in raccomandazione con avviso di ricevimento, che ritorna anch'esso al mittente in raccomandazione.

Terminato il periodo transitorio per l'utilizzo dei vecchi modelli, a decorrere dal 23 settembre 2020 sono entrati in vigore i nuovi modelli di buste e di moduli per la notificazione degli atti a mezzo posta (L. n. 890/1982), a seguito della Delibera AGCOM 155/19/CONS dell'8 maggio 2019, pubblicata il 14 maggio 2019.

A decorrere da tale data, per le notifiche degli atti giudiziari, devono, pertanto, essere utilizzati esclusivamente i nuovi modelli, già diffusi da Poste Italiane dalla fine di agosto.

I "clienti" che presenteranno all'accettazione modulistica non conforme alle nuove specifiche tecniche dovranno "riconfezionare la spedizione" utilizzando la modulistica conforme.

In caso di diniego, le spedizioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e senza pregiudizio per la Società.

I moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli.

Lo comunica il Ministero della Giustizia richiamando una nota di Poste Italiane SpA.

Poste Italiane ha precisato che il cliente può richiedere, in alternativa alla modalità a mezzo raccomandata, la restituzione del 23L (Richiesta duplicato Avviso di Ricevimento Atto Giudiziario) **in digitale** (a mezzo **PEC**); ma per attivare tale modalità di servizio dovrà essere trasmesso l'**indirizzo PEC** in modalità digitale tramite gli strumenti di accesso messi a disposizione da Poste.

Il cliente può anche richiedere il **servizio di Ritiro Digitale**, che consente al destinatario di ritirare, in modalità digitale e in alternativa al processo fisico, il contenuto di un invio a lui diretto.

Il Cliente che intenda permettere al destinatario di usufruire del servizio per le proprie spedizioni deve attenersi alle specifiche declinate nella **Scheda Tecnica Prodotto Servizio Ritiro Digitale**.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota di Poste Italiane SpA, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Scheda tecnica predisposta da Poste Italiane SpA" clicca qui.](#)

## **6. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - In vigore le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 24 settembre 2020, l'Agenzia per l'Italia digitale ha reso noto che sul proprio sito istituzionale sono state pubblicate le «**Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici**», secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018 che ha modificato la legge n. 4 del 9 gennaio 2004, contenenti indicazioni rivolte alle amministrazioni, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità degli strumenti informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili.

Ricordiamo che l'Italia ha recepito la **Direttiva UE 2016/2102** con il **Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018**, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Obiettivo della Direttiva UE 2016/2102 è quello di migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle amministrazioni pubbliche degli Stati Membri, armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema.

### **I documenti definiscono principalmente:**

- 1) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
- 2) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
- 3) il modello della dichiarazione di accessibilità;
- 4) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
- 5) le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.

Le presenti Linee guida sono **entrate in vigore il 18 settembre scorso** (il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AgID).

LINK:

[Per accedere ai documenti clicca qui.](#)

## **7. SANZIONI IRROGATE DALLA CONSOB - Istituiti i codici tributo**

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 61/E del 30 settembre 2020**, ha istituito i **codici tributo** per il versamento, tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (**F24 ELIDE**), delle **sanzioni amministrative pecuniarie** irrogate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

La CONSOB può irrogare, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, con provvedimento motivato, sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di propria competenza.

L'art. 32-ter.1 del D.Lgs. n. 58/1998 in particolare dispone che, al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la CONSOB istituisce nel proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori.

Il Fondo è finanziato con il **versamento di metà** degli importi delle **sanzioni amministrative pecuniarie riscosse** per la violazione delle norme che disciplinano le attività della Parte II del D.Lgs. n. 58 del 1998 (Disciplina degli intermediari).

Con convenzione stipulata tra la CONSOB e l'Agenda delle entrate il 28 settembre 2020 è stata disciplinata, a partire dal 1° ottobre 2020, l'attività di riscossione tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB.

Per consentire il versamento delle sanzioni in parola, tramite il modello di versamento "F24 ELIDE" sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "**CBSE**" denominato "*sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della CONSOB - decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 – quota STATO*";
- "**CBSC**" denominato "*sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della CONSOB - decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 – quota CONSOB*"

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 61/E/2020 clicca qui.](#)

## **8. CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE - Fissati dal Ministero del Lavoro i nuovi requisiti per l'abilitazione**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, e reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Decreto 7 agosto 2020**, in materia di abilitazione alla **conduzione di generatori di vapore** e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata.

Il Ministero esamina i **requisiti generali per l'abilitazione e l'ammissione all'esame** la quale avviene presentando all'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale il candidato dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire.

I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore **sono articolati in quattro gradi**:

- a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
- c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
- d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo **superamento di un esame**, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Il candidato presenta all'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, il candidato deve frequentare **appositi corsi di formazione teorico-pratica** i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato II.

All'art. 4 vengono indicati i requisiti di accesso ai corsi di formazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore **rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro dell'Unione europea**, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (art. 9).

A decorrere dal 1° ottobre 2021 (decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto), il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 sarà da ritenere abrogato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **9. ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI - La normativa nazionale può prevedere ulteriori indicazioni sull'origine o sulla provenienza**

L'art. 26 del **regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011**, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, **non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie**, sulla base dell'art. 39, **purché** queste ultime siano compatibili con l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione mediante l'armonizzazione espressa della materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.

Lo ha deciso la **Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza sulla causa C-485/18, depositata l'1 ottobre 2020**.

La questione è sorta in Francia dove una società del Gruppo Lactalis ha proposto ricorso per l'annullamento di un decreto ministeriale che imponeva l'etichettatura dell'origine del latte e del latte usato quale ingrediente di alimenti preimballati.

Il Consiglio di Stato francese ha sottoposto alla CGUE diverse questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

A tal riguardo, la Corte rileva che il regolamento n. 1169/2011 prevede, in maniera armonizzata, **l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti** diversi da talune categorie di carni, e quindi del latte e del latte usato quale ingrediente, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori.

Tuttavia, la Corte osserva che **tale armonizzazione non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie d'origine o di provenienza**, se queste ultime rispettano le condizioni elencate nel regolamento n. 1169/2011.

Da un lato, siffatte indicazioni **devono essere giustificate** da uno o più motivi attinenti alla protezione della salute pubblica, alla protezione dei consumatori, alla prevenzione delle frodi, alla protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, nonché alla repressione della concorrenza sleale; dall'altro, la loro adozione è possibile solo ove esista un **nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti** di cui trattasi e la loro origine o provenienza e ove gli Stati membri forniscano elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Infine, in tema di **"qualità"** degli alimenti, la sentenza osserva che tale concetto «rinviava esclusivamente alle qualità che sono legate all'origine o alla provenienza di un dato alimento e che distinguono, di conseguenza, quest'ultimo dagli alimenti che hanno un'altra origine o un'altra provenienza».

LINK:

[Per accedere al sito della Corte di Giustizia e scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## **10. INAIL - Dal 9 ottobre disponibile la versione aggiornata del servizio online per la comunicazione di sospensioni/recuperi agevolati Covid-19**

Con un comunicato del 1° ottobre 2020, l'INAIL ha reso noto che **dal 9 ottobre 2020 è disponibile il servizio online aggiornato per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti in seguito al Covid-19**.

Con la nuova versione aggiornata del servizio gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall'art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "*Decreto Agosto*") per i premi sospesi e, se non già provveduto, comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

Si ricorda che l'art. 97 ha previsto che i beneficiari possono versare:

- il **50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020**, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021, oppure
- il **50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **11. IMPRESA SOCIALE - Definiti i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020, il **decreto 26 agosto 2020** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i criteri e le **modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali** non aventi la forma di società cooperativa.

**1)** Nello specifico il decreto prevede che **al commissario liquidatore spetta un compenso**, liquidato in percentuale **all'ammontare dell'attivo realizzato**, nelle misure seguenti:

- 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00;
- 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;
- 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
- 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;
- 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;
- 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

Le aliquote percentuali possono subire:

- un **incremento** rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa;
- una **riduzione** del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.

Inoltre, al commissario liquidatore spetta

a) un **compenso supplementare**, calcolato sull'ammontare dello **stato passivo accertato** pari:

- allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;
- allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;
- allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
- allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00; nonchè

b) un **rimborso forfettario delle spese generali** in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, e il **rimborso delle spese vive e documentate** sostenute per l'espletamento dell'incarico.

E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, **è imputato in prededuzione alle spese di procedura** e, in ogni caso, **non può essere inferiore a euro 2.500,00**.

**2)** Ai **componenti dei comitati di sorveglianza** viene corrisposta, a carico della liquidazione, **un'indennità annua** in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:

- **euro 1.500,00** per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;
- **euro 2.000,00** per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e fino a 7,5 milioni di euro;
- **euro 2.500,00** per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità sarà **maggiorata del 50%** fino alla scadenza dell'autorizzazione.

L'indennità spettante al presidente è **maggiorata del 20%**. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta comunque il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'impresa sociale clicca qui.](#)

## **12. ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) - Le novità introdotte dal 1° ottobre 2020**

L'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – *Alternative Dispute Resolution*) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

**Dal 1° ottobre 2020 sono entrate in vigore alcune modifiche** alle competenze e alle procedure di risoluzione delle controversie seguite dall'ABF, con l'obiettivo di: rendere il sistema più efficiente, ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l'organizzazione del lavoro dei collegi, nonché allineare la normativa alla direttiva europea ADR (2013/11/UE) e al D.Lgs. n. 130/2015 di recepimento.

Le novità sono state introdotte con un provvedimento della **Banca d'Italia** dello scorso 12 agosto, alla fine di un iter di consultazioni iniziato a dicembre 2018, e sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.

### **Queste alcune delle novità introdotte:**

- Aumentato il valore delle controversie di cui si potrà occupare l'ABF: **da 100.000 a 200.000 euro**.
- I contenziosi **non devono riguardare vicende accadute più di 6 anni prima dalla data di presentazione del ricorso**.
- **Aumentati i tempi di attesa prima di rivolgersi all'ABF**. Prima di presentare ricorso all'**Arbitro bancario finanziario** il cliente è tenuto a presentare un reclamo scritto all'intermediario. Dal 1° ottobre per ricorrere all'**ABF** dovrà aspettare che siano trascorsi 60 giorni senza aver ricevuto risposta o 60 giorni dalla ricezione di una risposta giudicata insoddisfacente. Resta valido il termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
- **Cambiato il tipo di pubblicità in caso di inadempienza**.

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale dell'ABF clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una breve guida \(ABF in parole semplici\) clicca qui.](#)

## **13. VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - Individuati i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, il **decreto 28 settembre 2020**, con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, definisce le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari a individuare i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (NSC).

Il D.L. n. 107/2020 (c.d. "*Decreto Agosto*") ha previsto - con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, per i **veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente** - che le somme dovute a titolo di tassa automobilistica dovranno essere versate **entro il 31 ottobre 2020** senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Con il decreto 28 settembre 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti definiscono **le modalità operative per acquisire i dati necessari** a individuare i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.

In sede di prima applicazione, i proprietari dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente devono comunicare al Sistema informativo del PRA **entro il 10 ottobre 2020** i dati relativi ai contratti vigenti **nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020**

**I dati da comunicare sono i seguenti:**

- dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo;
- tipologia di veicolo;
- targa del veicolo;
- dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;
- dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo;
- residenza dell'utilizzatore del veicolo (art. 2).

Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario è tenuto agli adempimenti del presente articolo anche il sublocatore.

I dati, necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della Regione o Provincia autonoma destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del PRA secondo le modalità stabilite nell'Allegato A al decreto.

Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili, a titolo non oneroso, alle regioni, alle province autonome e all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti con periodicità giornaliera.

A seguito della ricezione dei dati le regioni, le province autonome e l'Agenzia delle entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducent **il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa.**

Il pagamento della tassa può essere eseguito cumulativamente dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente in luogo dei singoli utilizzatori (art. 3).

Le **variazioni contrattuali** devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **14. TARGA PROVA - Per la Cassazione è illegittimo l'utilizzo sui veicoli immatricolati e targati**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione **pone un freno all'uso della targa prova sui veicoli già immatricolati**, da parte di rivenditori, concessionari, officine e riparatori, smentendo, di fatto, quanto disposto dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che, con il parere del 24 giugno 2016, Prot. 14557, che forniva istruzioni sulla Circolare nr. 4699/M363 del 4 aprile 2004, si era invece dimostrato possibilista sull'utilizzabilità della targa prova anche sui veicoli immatricolati.

A tale proposito bisogna anche ricordare che la tematica è stata oggetto di una **Nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2018, Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3**, emanata in risposta a quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, con cui si chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati, da concessionarie d'auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.

Con un primo parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell'Interno, esaminando la richiesta della Prefettura di Arezzo, riguardo alla possibilità di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati e, quindi targati, ma sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile, ha desunto da alcune pronunzie della Corte di legittimità il principio secondo cui **la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e per i casi previsti dalla legge, "con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 del Codice della strada"**.

Evidente il contrasto tra i due Ministeri, tanto che fu ravvisata la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato. Parere che, nelle more, non è intervenuto.

La Corte di cassazione ha più volte affrontato il tema della compatibilità della targa prova con l'immatricolazione dei veicoli affermando che in tema di circolazione stradale, l'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001 nel prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in deroga al disposto di cui agli artt. 78, 93, 110 e 114 del D.Lgs. n. 285 del 1992, non include l'ipotesi di cui all'art. 80 del D.Lgs. citato, sicché **non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione.**

Pertanto, **la targa di prova sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato**, mentre per l'auto che abbia già una targa ordinaria la circolazione su strada è consentita solo se il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da assicurazione, diversa dall'assicurazione della targa di prova.

La **Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020**, emessa a seguito di un incidente stradale e contestazioni sul risarcimento dei danni della compagna assicurativa legata alla targa prova, ribadisce la propria posizione e **dichiara illegittimo l'utilizzo della targa provvisoria sui veicoli già immatricolati e targati**.

Secondo la sentenza la targa prova **costituisce una deroga** e, sostanzialmente "sana", la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non "sana" né la mancanza di revisione, né l'uso per competizioni sportive al di fuori dell'ambito in cui tale circolazione è consentita.

In sostanza, la finalità della targa prova è quella di consentire la provvisoria circolazione di un **veicolo non ancora immatricolato**, e non quella di **sostituire l'assicurazione di un mezzo già esistente e già immatricolato**, con quella del professionista titolare della speciale autorizzazione amministrativa. Pertanto la Cassazione conclude specificando che *"se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore.*

*Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere [...] solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova."*

Per completezza, ricordiamo che la **circolazione con targa di prova** è attualmente disciplinata dal **D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474**, recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli"* e dall'**art. 98 del Codice della Strada** (parzialmente abrogato dall'art. 4 del D.P.R. n. 474/2001).

L'art. 254 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova, è stato abrogato dallo stesso D.P.R. n. 474/2001.

Il citato D.P.R. n. 474/2001 prevede che possano circolare su strada, **senza carta di circolazione**, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Le categorie di soggetti che possono essere autorizzati sono quattro:

- 1) i **costruttori di veicoli a motore e di rimorchi**, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese **le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati** da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- 2) i **costruttori di carrozzerie e di pneumatici**;
- 3) i **costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi**, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (ai sensi dell'articolo 236 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, DPR 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
- 4) **gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione**, anche per proprio conto.

L'autorizzazione alla circolazione di prova, in base al comma 4 dell'art. 1 del D.P.R. n. 474/2001, viene **rilasciata per un solo anno**, ed è utilizzabile **per la circolazione di un unico veicolo per volta**, e va tenuta a bordo dello stesso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, regola la messa su strada dei veicoli con l'obbligo dell'effettiva realizzazione delle finalità previste dalla legge, che sono quelle concernenti: **prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicità**.

L'autorizzazione deve essere **accompagnata da una polizza assicurativa RCA**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Cassazione n. 17665/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il parere del Ministero dei Trasporto 14557/2016 clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

## 1) NUOVA SABATINI - Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni Decreto Semplificazioni

La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare direttoriale del 22 settembre 2020, n. 239062**, con la quale vengono fornite le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, n. 120, con particolare riferimento alla possibilità di procedere all'erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un'unica soluzione, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020).

Si ricorda, infatti, che l'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all'articolo 2 del D.L. n. 69/2'13, convertito dalla L. n. 98/2013, e successive modifiche e integrazioni (c.d. "Nuova Sabatini"), innalzando - a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 - l'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da 100.000,00 a 200.000,00 euro.

Pertanto, per effetto della novella normativa, il comma 4 del predetto articolo 2 del D.L. n. 69/2013, così recita: "*In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una Scheda informativa sulla Nuova Sabatini clicca qui.](#)

## 2) INL - Stabilite le procedure effettuabili da remoto

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020 pubblicato sul proprio sito istituzionale, che individua, ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") convertito dalla L. n. 120/2020, **le attività degli Ispettorati territoriali del lavoro che possono essere svolte da remoto.**

Si tratta, in particolare, delle seguenti **procedure amministrative o conciliative di competenza dell'INL da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto:**

- **attività conciliativa** ai sensi dell'art. 410 C.p.c., degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004;
- **audizioni** ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981;
- **attività certificativa** ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
- **istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato** ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015;
- **audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza** ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Con una successiva circolare saranno indicate le modalità di svolgimento da remoto delle procedure appena indicate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## 3) IN ARRIVO LE RISORSE A FONDI ARTIGIANI E AL FONDO LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica che, in data 24 settembre 2020, è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto interministeriale dei dicasteri del Lavoro e dell'Economia che **finanzia con 500 milioni di euro il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e il Fondo per la Formazione e il Sostegno al reddito dei lavoratori in Somministrazione (Forma.temp).**

Nel dettaglio, **375 milioni di euro sono assegnati al "FSBA" e 125 milioni al "Forma.Temp".**

La **Ragioneria generale** ha dato via libera all'**anticipo di tesoreria** per il trasferimento dei fondi per il pagamento della cassa integrazione agli enti bilaterali: questo consentirà al Ministero del Lavoro di trasferire ai Fondi le somme stanziare nel Decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 (c.d. "Decreto Agosto"), per il pagamento degli ammortizzatori sociali ad artigiani e lavoratori somministrati.

Ricordiamo che i Fondi di Solidarietà sono stati oggetto di revisione da parte del D. Lgs 148/2015 e hanno la funzione di tutelare i Lavoratori durante i periodi di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa, per tutti i settori cui non si applica la normativa in materia di Cassa Integrazione.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

#### **4) END OH WASTE DI CARTA E CARTONE - Firmato il regolamento - Previsti contributi al settore del riciclo"**

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato, in data 24 settembre 2020, il regolamento recante la disciplina per l'**end of waste** (cessazione della qualifica di rifiuto) **di carta e cartone**, elaborato a seguito di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, e gli operatori del settore, nonché l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la valutazione degli impatti sull'ambiente e salute umana.

Il regolamento stabilisce **modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi**.

La carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 si aggira intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, cui si aggiunge quella proveniente da rese e da altre attività industriali **per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate**.

La carta da macero può essere riusata come materia prima nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria, nonché in industrie che utilizzano come riferimento la norma UNI EN 643.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

#### **5) IMPRESE DI TRASPORTO MERCI – In arrivo le agevolazione per la rottamazione dei veicoli pesanti** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020, il **decreto 14 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** recante le **modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020**.

In particolare il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a complessivi **25,8 milioni** da ripartirsi per il biennio 2019-2020

Per accedere all'agevolazione le imprese, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e che svolgono prevalentemente attività di autotrasporto di cose, dovranno procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, a basso inquinamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **6) VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI - Domande per il contributo una tantum dal 1° al 31 ottobre** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2020** recante le disposizioni applicative in materia di **contributo una tantum** a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la **rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.

I soggetti che intendono accedere al contributo devono presentare apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale "*impresainungiorno*" **nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 ottobre 2020**.

Possono beneficiare del contributo una tantum **fino a 500 euro** le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (Codice ATECO 47.62.10), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli **oneri straordinari** sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **7) EDITORIA - Al via le domande per il credito d'imposta**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2020 recante le disposizioni applicative per la concessione del **credito d'imposta** per i **servizi digitali** alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Le imprese che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale "*impresainungiorno*" nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto **in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2019**, per i seguenti servizi digitali:

- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8) CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI IN BASE ALLA DENSITA' TURISTICA**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, l'ISTAT ha comunicato che è stata pubblicata, sul proprio sito istituzionale, la **classificazione dei comuni in base alla densità turistica**, predisposta ai sensi di quanto previsto all'art. 182, comma 2-bis del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

LINK:

[Per accedere alla classificazione clicca qui.](#)

## **9) ECOBONUS - CEDIBILE PER INTERO ANCHE AD UN SOLO FORNITORE**

Con la **risposta n. 425 del 1° ottobre 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione della detrazione Ecobonus in presenza di più fornitori (art. 14, comma 2-sexies, della L. n. 160 del 2013, di conversione del D.L. n. 63 del 2013).

Il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. n. 100372**, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta in argomento, prevede, infatti, al punto 3.3. che, «*in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore*».

Con tale disposizione, è stata disciplinata l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, l'Agenzia ritiene che nel caso in cui un solo fornitore intenda accettare il credito che il committente vuole cedere, lo stesso può acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 425/2020 clicca qui.](#)

## **10) INTELLIGENZA ARTIFICIALE - AI via la consultazione pubblica sulla Strategia nazionale**

Al via dal 1° ottobre 2020 la consultazione pubblica della **Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale**, elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle proposte definite dal gruppo di esperti selezionati dallo stesso Ministero dello sviluppo economico.

Obiettivo della Strategia Nazionale è delineare un piano coerente per consentire all'Italia di massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica, che rappresenta uno dei punti centrali dell'azione portata avanti dal Ministro Stefano **Patuanelli** per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese.

Durante il periodo di consultazione pubblica - dal 1° al 31 ottobre 2020 - i soggetti interessati potranno inviare osservazioni o presentare ulteriori elementi per un affinamento del documento, scrivendo all'indirizzo email [strategia.ia@mise.gov.it](mailto:strategia.ia@mise.gov.it).

LINK:

[Per saperne di più per scaricare il testo del documento oggetto della consultazione clicca qui.](#)

# **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 21 settembre al 6 Ottobre 2020)**

**1) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121:** Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 14 agosto 2020:** Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) ISTAT – Comunicato** - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**4) D.P.C.M. 3 agosto 2020:** Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) D.P.C.M. 3 agosto 2020:** Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) TESTO COORDINATO DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76** - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 14 settembre 2020). (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 29 settembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 35).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 7 agosto 2020:** Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 settembre 2020:** Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 7 agosto 2020:** Piano voucher sulle famiglie a basso reddito. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 26 agosto 2020:** Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 10 agosto 2020:** Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agricolo. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 agosto 2020:** Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 agosto 2020:** Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 22 luglio 2020:** Stanziamento di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 13 agosto 2020:** Disciplina delle modalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di innovazione digitale nell'ambito del programma dell'Unione europea «Europa Digitale». (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 21 settembre al 6 Ottobre 2020)**

**1) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio del 25 settembre 2020** che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 314 del 29 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)